



COMUNE DI ORISTANO



UFFICIO ICT SISTEMI INFORMATIVI E CED

**"D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Patti per la sicurezza urbana - D.L. 27 Maggio 2020"**

**"IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  
ORISTANO"**

**STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

PROGETTISTA  
Ing. Emiliano Sanna

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Giuseppe PINNA

ELABORATO

**PRIME INDICAZIONI SICUREZZA**

REVISIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA	TAVOLA
						<b>R.F.O.G.05</b>
					DATA 10/2020	



PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA  
DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO  
PER LA STESURA DEL PSC



## INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. PREMESSA.....	3
2. Politica della sicurezza del committente.....	3
2.1. Soggetti interessati .....	3
2.2. Contenuti del documento "prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza" .....	3
2.3. Coordinamento durante la progettazione .....	3
3. GENERALITA' .....	3
4. METODO DI REDAZIONE DEL PSC .....	4
4.1. PARTE PRIMA – Predisposizioni e principi di carattere generale ed elementi per l'applicazione e gestione del PSC .....	6
4.2. PARTE SECONDA – Elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro .....	7
5. PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO DELL'OPERA .....	8
6. FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA .....	8
7. AZIONI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI .....	8
8. FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA.....	10
9. DESCRIZIONE DEI LAVORI ALLE OPERE DA ESEGUIRE.....	11
10. INDICAZIONE DI RISCHI SPECIFICI DA VALUTARE .....	12
11. VALUTAZIONE PRELIMINARE PER LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA .....	12
12. RIEPILOGO DELLA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.....	14

## 1. PREMESSA

Il presente documento è relativo allo STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA per l'IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO e fa riferimento al D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Patti per la sicurezza urbana e al successivo D.L 27 maggio 2020 - Definizione delle modalita' di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse.

La relazione contiene le indicazioni preliminari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori, gli apprestamenti e le attrezzature per garantire il rispetto delle norme che dovranno essere utilizzate dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, come disposto dal D.Lgs. 81/2008.

## 2. Politica della sicurezza del committente

### 2.1. Soggetti interessati

Il presente documento è stato predisposto dal Coordinatore per la Progettazione sulla base del Progetto preliminare.

### 2.2. Contenuti del documento “prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza”

Il documento contiene la descrizione delle prime misure di tutela da adottare per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Inoltre descrive le linee guida che permetteranno la stesura del piano di sicurezza definitivo.

### 2.3. Coordinamento durante la progettazione

Il Coordinatore per la Progettazione ha svolto sin dalle prime fasi del progetto preliminare una azione di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel progetto sia sollecitando soluzioni che comporteranno minori rischi durante l'esecuzione delle opere, sia accertando che il progetto segua le norme di legge e di buona tecnica. Tale azione di coordinamento continuerà durante le ulteriori fasi di progettazione.

## 3. GENERALITA'

Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (PSC), rappresentano l'attività che il coordinatore deve svolgere in fase di progettazione preliminare. Esse verosimilmente possono

Ing. Emiliano Sanna			
		Data: Ottobre 2020	Rev.: 00
		Pagina 3 di 14	

essere riassunte in una scheda, ove siano individuate le principali disposizioni (per l'eliminazione o prevenzione dei rischi) che in seguito saranno recepite nel piano della sicurezza e di coordinamento.

L'individuazione delle prime indicazioni e disposizioni è importante in quanto, già in questa fase, può contribuire alla determinazione sommaria dell'importo da prevedersi per i cosiddetti costi della sicurezza (nei limiti consentiti dalla ancora generica definizione dell'intervento); di conseguenza sarà di utilità nel valutare la stima sommaria da stanziarsi per l'intervento di realizzazione dell'opera.

Per quanto riguarda l'applicazione del D.Lgs. 81/2008, dovranno essere individuate, in sede di progettazione definitiva e successivamente esecutiva relativamente alle materie di sicurezza, le figure del committente, del responsabile dei lavori, del coordinatore della progettazione e del coordinatore dei lavori.

Successivamente nella fase di progettazione esecutiva, per le attività specifiche e per le singole fasi, tali indicazioni e disposizioni dovranno essere approfondite, anche con la redazione di specifici elaborati, fino alla stesura finale del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera così come previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. 81/2008).

#### **4. METODO DI REDAZIONE DEL PSC**

Lo schema tipo di composizione che dovrà essere adottato porterà a redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) distinguendolo in due parti:

- PARTE PRIMA – Predisposizioni e principi di carattere generale ed elementi per l'applicazione e gestione del PSC;
- PARTE SECONDA – Elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro.

Nella prima parte del PSC dovranno essere trattati argomenti che riguardano le prescrizioni di carattere generale, anche se concretamente legati al progetto che si deve realizzare. Queste prescrizioni di carattere generale dovranno essere considerate come un Capitolato speciale della sicurezza proprio di quel cantiere, e dovranno adattarsi di volta in volta alle specifiche esigenze dello stesso durante l'esecuzione.

Con esse si definiscono in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l'Impresa si muova con la sua autonoma operatività e devono rappresentare anche un valido tentativo per evitare l'insorgere del "contenzioso" tra le parti.

Le prescrizioni di carattere generale devono essere redatte in modo da:

Ing. Emiliano Sanna			
		Data: Ottobre 2020	Rev.: 00
		Pagina 4 di 14	



- riferirsi alle condizioni dello specifico cantiere senza generalizzare, e quindi non lasciare eccessivi spazi all'autonomia gestionale dell'Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro;
- tenere conto che la vita di ogni cantiere temporaneo o mobile ha una storia a se e non è sempre possibile ricondurre la sicurezza a procedure fisse che programmino in maniera troppo minuziosa la vita del cantiere;
- evitare il più possibile prescrizioni che impongano procedure troppo burocratiche, rigide, minuziose e macchinose.
- non imporre azioni esagerate per aggiornamenti di schede e procedure generali che richiederebbe un notevole dispendio di risorse umane ma che è più corretto impiegare per la gestione giornaliera del cantiere finalizzandole ad effettuare azioni di Prevenzione, Formazione ed Informazione continua del personale che sono uno dei cardini della sicurezza sul luogo di lavoro.

Quindi prescrizioni che comportino eccessive difficoltà procedurali non garantirebbero la sicurezza sul lavoro con la conseguenza che l'Impresa e lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori finirebbero spesso con il disattenderle.

Nella seconda parte del PSC dovranno essere trattati argomenti che riguardano il piano dettagliato della sicurezza per fasi di lavoro che nasce da un programma di esecuzione dei lavori, che naturalmente va considerato come un'ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall'Impresa.

Al cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle Procedure operative per le fasi più significative dei lavori e delle Schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative programmate con l'intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall'eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere l'utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva (crediamo che questo ultimo compito vada ormai delegato principalmente alla redazione dei POS da parte delle Imprese).



#### **4.1. PARTE PRIMA – Predisposizioni e principi di carattere generale ed elementi per l'applicazione e gestione del PSC**

La prima parte del PSC sarà dedicata a prescrizioni di carattere generale che in particolare saranno sviluppate secondo i seguenti punti:

- Premessa del Coordinatore per la sicurezza;
- Modalità di presentazione di proposte di integrazione o modifiche da parte dell'Impresa esecutrice al Piano di sicurezza redatto dal Coordinatore per la progettazione;
- Obbligo alle Imprese di redigere il Piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio;
- Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza;
- Quadro generale con i dati necessari alla notifica (da inviare all'organo di vigi lanza territorialmente competente, da parte del Committente);
- Struttura organizzativa tipo richiesta all'Impresa (esecutrice dei lavori);
- Referenti per la sicurezza richiesti all'Impresa (esecutrice dei lavori);
- Requisiti richiesti per eventuali ditte Subappaltatrici;
- Requisiti richiesti per eventuali Lavoratori autonomi;
- Verifiche richieste dal Committente;
- Documentazioni riguardanti il Cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli uffici del cantiere a cura dell'Impresa);
- Descrizione dell'Opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali impiegati;
- Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e Rischi ambientali;
- Considerazioni sull'Analisi, la Valutazione dei rischi e le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
- Tabelle riepilogative di analisi e valutazioni in fase di progettazione della sicurezza;
- Rischi derivanti dalle attrezzature;
- Modalità di attuazione della valutazione del rumore;
- Organizzazione logistica del Cantiere;
- Pronto Soccorso;

Ing. Emiliano Sanna			
		Data: Ottobre 2020	Rev.: 00
		Pagina 6 di 14	



- Sorveglianza Sanitaria e Visite mediche;

Formazione del Personale;

- Protezione collettiva e dispositivi di protezione personale (DPI);

- Segnaletica di sicurezza;

- Norme Antincendio ed Evacuazione

Coordinamento tra Impresa, eventuali Subappaltatori e Lavoratori autonomi;

- Attribuzioni delle responsabilità, in materia di sicurezza, nel cantiere;

- Stima dei costi della sicurezza;

- Elenco della legislazione di riferimento;

- Bibliografia di riferimento.

#### **4.2. PARTE SECONDA – Elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro**

La seconda parte del PSC dovrà comprendere nel dettaglio prescrizioni, tempistica e modalità di tutte le fasi lavorative ed in particolare dovrà sviluppare i seguenti punti:

- Cronoprogramma generale di esecuzione dei lavori;
- Cronoprogramma di esecuzione lavori di ogni singola opera;
- Fasi progressive e procedure più significative per l'esecuzione dei lavori contenuti nel programma con elaborati grafici illustrativi;
- Procedure comuni a tutte le opere provvisoriale;
- Procedure comuni a tutte le opere che determinano o possono determinare interferenza;
- Distinzione delle lavorazioni per aree;
- Schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative programmate, con riferimenti a:
  - Lavoratori previsti, interferenze, possibili rischi, misure di sicurezza, cautele e note, eccetera);
  - Elenco non esaustivo di macchinari ed attrezzature tipo (con caratteristiche simili a quelle da utilizzare);
  - Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS);
  - Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, fornite a titolo esemplificativo e non esaustivo (con le procedure da seguire prima, durante e dopo l'uso).

## 5. PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO DELL'OPERA

Per garantire la conservazione ed il corretto svolgimento delle funzioni a cui è destinata l'opera, riducendo al minimo i disagi per l'utente, si deve redigere un Fascicolo dell'Opera che dovrà essere redatto in modo tale che possa facilmente essere consultato, prima di effettuare qualsiasi intervento d'ispezione o di manutenzione dell'opera.

Esso dovrà contenere:

- un programma degli interventi d'ispezione;
- un programma per la manutenzione dell'opera progettata in tutti i suoi elementi;
- una struttura che possa garantire una revisione della periodicità delle ispezioni e delle manutenzioni nel tempo in maniera da poter essere modificata in relazione alle informazioni di particolari condizioni ambientali rilevate durante le ispezioni o gli interventi manutentivi effettuati;
- le possibili soluzioni per garantire interventi di manutenzione in sicurezza;
- le attrezzature e i dispositivi di sicurezza già disponibili e presenti nell'opera;
- indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi d'ispezione e quelli di manutenzione comportano, dovuti alle caratteristiche intrinseche dell'opera (geometria del manufatto, natura dei componenti tecnici e tecnologici, sistema tecnologico adottato, etc.);
- indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi d'ispezione e quelli di manutenzione comportano, dovuti alle attrezzature e sostanze da utilizzare per le manutenzioni;
- i dispositivi di protezione collettiva o individuale che i soggetti deputati alla manutenzione devono adottare durante l'esecuzione dei lavori;

## 6. FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Il Committente o il Responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (D.Lgs 81/2008, art. 90, comma 3) che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento (D.Lgs 81/2008, art. 100, comma 1).

## 7. AZIONI DA EFFETTUARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Il Committente o il Responsabile dei lavori:

- prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008, art. 90, comma 4);

Ing. Emiliano Sanna			
		Data: Ottobre 2020	Rev.: 00
		Pagina 8 di 14	



- verifica l'Idoneità Tecnico – Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi (D.Lgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera a);
- richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Casse Edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (D.Lgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera b);
- trasmette alla A.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII (D.Lgs 81/2008, art. 99, comma 1).

L'impresa appaltatrice deve provvedere a consegnare Al Committente, al Coordinatore in fase di Esecuzione ed alla Direzione Lavori, le documentazioni sotto elencate

- Piano Operativo di Sicurezza – POS – obbligo stabilito dall'art. 29, comma 4, del D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi) – sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro;
- PiMUS con allegato il progetto o lo schema esecutivo di montaggio (obbligo stabilito dall'art. 134, comma 1, del D.Lgs. 81/08) – arresto fino a 3 mesi o ammenda da 500 a 2000 euro;
- Autorizzazione ministeriale all'impiego del ponteggio metallico (obbligo stabilito dall'art. 134, comma 1, del D.Lgs. 81/08 – arresto fino a 3 mesi o ammenda da 500 a 2000 euro);
- Libretti di matricola degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg completi dei verbali di verifica periodica (art. 71 del D.Lgs. 81/08);
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di quello di terra e di quello contro le scariche atmosferiche (DM 37/08 e DPR 462/01);
- Verbale di verifica periodica (biennale) dell'impianto elettrico di terra e di quello contro le scariche atmosferiche (DPR 462/01);
- Verbali di verifica periodica e/o straordinaria dei ponteggi metallici
- Verbali di verifica periodica di tutte le macchine e attrezzature soggette a tale obbligo;
- Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) per i soli appalti pubblici non rientranti nelle disposizioni inerenti la designazione dei coordinatori per la sicurezza;
- Copia di eventuali deleghe in materia di sicurezza;
- Copia del certificato di conformità delle macchine e relativi libretti di uso e manutenzione;
- Copia delle lettere di consegna dei tesserini di riconoscimento;
- Copia della nota di consegna dei DPI agli operai con obbligo di utilizzo;
- DURC;

Ing. Emiliano Sanna			
		Data: Ottobre 2020	Rev.: 00
		Pagina 9 di 14	

- Copia di eventuali subappalti;
- Copia consultazione RLS o RLST in merito al PSC e al POS;
- Documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione del POS al CSE o alla impresa affidataria;
- Nota designazione RSPP con accettazione;
- Nota designazione ASPP con accettazione;
- Nota nomina MC con accettazione;
- Designazione lavoratori addetti alla gestione delle emergenze;
- Documentazione inerente la formazione degli addetti alla gestione delle emergenze;
- Attestazione idoneità alla mansione specifica di tutti gli operai;
- Verbali, attestati, documenti che certifichino la informazione e la formazione degli addetti in funzione dei lavori, delle mansioni e delle designazioni rivestite nell'organizzazione della sicurezza in cantiere. I documenti attesteranno l'avvenuta formazione, in collaborazione con gli organismi bilaterali, di tutti gli operai, preposti e dirigenti;
- Documentazione comprovante l'avvenuta formazione sull'utilizzo dei DPI di 3° categoria (es. cinture di sicurezza) e otoprotettori;
- Documentazione comprovante l'avvenuta formazione degli addetti a macchine complesse (gruisti, carrellisti, ecc.);
- Documentazione attestante l'avvenuta informazione degli operai;
- Documentazione comprovante l'avvenuta formazione del/dei RLS;
- Schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi.

## 8. FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA

L'azione di coordinamento della sicurezza in cantiere, curata dal Coordinatore della Esecuzione, sarà realizzata con diversi compiti di seguito elencati: (D.Lgs 81/2008, art. 92):

- verifica l'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi, del "Piano di sicurezza e di Coordinamento" (PSC) (comma 1, lettera a);
- verifica l'idoneità del POS redatto dalle Imprese (comma 1, lettera b);
- organizza il coordinamento delle attività tra le Imprese ed i Lavoratori Autonomi (comma 1, lettera c);
- verifica l'attuazione di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali e coordina i Rappresentanti per la sicurezza (comma 1, lettera d);

Ing. Emiliano Sanna			
		Data: Ottobre 2020	Rev.: 00
		Pagina 10 di 14	



- segnala alle Imprese ed al Committente le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al PSC ed al POS (comma 1, lettera e);
- sospende le Fasi lavorative che ritiene siano interessate da pericolo grave ed imminente (comma 1, lettera f).

L'Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici (D.Lgs 81/2008, art.97):

- verifica l'Idoneità Tecnico – Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante l'iscrizione alla CCIAA;
- verifica il rispetto degli obblighi INPS – INAIL; trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici;
- verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) e ne consegna una copia anche al Coordinatore per la sicurezza;
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria (D.Lgs 81/2008, art. 97), oltre a quanto previsto per le imprese esecutrici, deve avere disponibile:

- Documentazione attestante l'avvenuta valutazione dei POS delle imprese esecutrici;
- Documentazione attestante l'avvenuta trasmissione al CSE dei POS delle imprese esecutrici;
- Documentazione attestante eventuali provvedimenti in materia di sicurezza adottati nei confronti delle imprese esecutrici;
- Documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori;
- Verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- Trasmissione della verifica di cui al punto precedente al committente o al responsabile dei lavori.

## 9. DESCRIZIONE DEI LAVORI ALLE OPERE DA ESEGUIRE

Le opere da realizzare sono:

- disfacimenti, scavi, tubazioni e rinterri
- ripristini
- fornitura e posa di pozzetti
- fornitura e posa di tubi
- fornitura e posa di canalette
- fornitura e posa di tubi per sottoequipaggiamento

Ing. Emiliano Sanna			
		Data: Ottobre 2020	Rev.: 00
		Pagina 11 di 14	

- fornitura e posa di cavi in fibra ottica
- giunzione e terminazione dei cavi in fibra ottica
- fornitura e installazione di armadi rack per apparati di tlc)
- fornitura e installazione di apparati per tlc
- fornitura e installazione di telecamere di videosorveglianza e accessori

## 10. INDICAZIONE DI RISCHI SPECIFICI DA VALUTARE

La valutazione dei rischi vera e propria comporta un confronto tra la fonte di pericolo che è stata individuata ed il gruppo di soggetti a rischio (o il soggetto) ad essa relativi. Nell'ottica di un processo logico rigoroso, occorre stabilire le unità di misura dei parametri che consentono di pervenire ad una qualche gradazione del rischio atteso, stante la necessità di ottenere una scala di priorità di intervento, a partire dai rischi più elevati. La metodologia utilizzata è quella di definire scale semi qualitative di valutazione, che possono dar conto in modo semplice dell'entità delle variabili in gioco. Lo strumento proposto intende innanzitutto rispondere alle esigenze della fase di identificazione dei possibili rischi in conseguenza della quale gli stessi vengono valutati e sottoposti a misure correttive con relativa priorità di attuazione.

La fase prevede l'identificazione delle fonti potenziali di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché l'individuazione dei soggetti esposti ai pericoli.

La fase prevede il confronto tra la fonte potenziale di pericolo ed il soggetto/i esposto/i; nello specifico si procede ad una stima di ciascuna situazione a rischio al fine di valutarne la gravità. La gravità di ogni situazione a rischio viene esplicitata tenendo conto di tre classi di riferimento:

- osservanza della normativa vigente in materia prevenzionale
- osservanza degli standard nazionali ed internazionali di buona tecnica
- osservanza del "buon senso ingegneristico".

## 11. VALUTAZIONE PRELIMINARE PER LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito si riporta la valutazione preliminare a corpo delle spese prevedibili per l'attuazione delle misure di sicurezza, per i lavori di necessari per la realizzazione dell'impianto in oggetto, comprese tutte le opere fondamentali per la sua perfetta funzionalità.

La predetta valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione i seguenti elementi:

Ing. Emiliano Sanna			
		Data: Ottobre 2020	Rev.: 00
		Pagina 12 di 14	



- la programmazione degli interventi;
- le specifiche tecniche degli interventi;
- lavorazioni similari precedentemente stimate.

Per quanto concerne i costi dei dispositivi di protezione individuale, i mezzi e servizi di protezione collettiva, gli apprestamenti, le infrastrutture, gli impianti tecnici per la sicurezza del cantiere nonché la segnaletica, i baraccamenti comprensivi dei vari servizi essenziali, la recinzione e quanto necessario per la sicurezza del cantiere, sono stati estrapolati da prezziari standard ufficiali, nazionali e regionali

In ogni caso, sarà compito dei Coordinatori in fase di progetto, redigere la valutazione specifica dei costi della sicurezza, attenendosi alle indicazioni di cui al D .Lgs 81/08 il quale prevede, per tutta la durata delle lavorazioni previste in fase preliminare, la stima dei seguenti costi:

- degli apprestamenti da prevedere nel PSC;
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente da prevedere nel PSC per lavorazioni interferenti;
- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- delle procedure contenute nel PSC e da prevedere per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente;

Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. I costi della sicurezza così individuati, saranno compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Ing. Emiliano Sanna			
		Data: Ottobre 2020	Rev.: 00
		Pagina 13 di 14	

## 12. RIEPILOGO DELLA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

RECINZIONI	€ 1'700,00
LOGISTICA DI CANTIERE	€ 850,00
FORMAZIONE E INFORMAZIONE	€ 1'600,00
DPI, DPC, APPRESTAMENTI	€ 1'700,00
COSTI SOMMARI SICUREZZA COVID-19	€ 2'900,00
TOTALE	€ 8'750,00

Il Progettista  
Ing. Emiliano Sanna

Ing. Emiliano Sanna			
		Data: Ottobre 2020	Rev.: 00
		Pagina 14 di 14	